

**OO.SS. COMPARTO**

**DESTINAZIONE  
RESIDUI FONDI ANNO 2022**

**Valorizzazione indennità correlate a particolari condizioni di lavoro**

Organizzazioni Sindacali personale del Comparto:

SIGLA

FP CGIL F.to

CISL FP F.to

UIL FPL F.to

NURSIND F.to

NURSING UP F.to

RSU F.to

1

Delegazione di Parte Pubblica:

Direttore Amministrativo

F.to

Direttore Struttura Risorse Umane

F.to

Direttore DAPSS

F.to

In data 10.11.2023, la delegazione trattante di parte pubblica dell'ASST di Mantova e la delegazione di parte sindacale per il personale del Comparto, a seguito di reiterati incontri, sull'argomento sopra indicato rilasciano il presente verbale.

**PRESO ATTO** dell'entità dei residui di gestione dei fondi contrattuali anno 2022, disciplinati dagli artt. 80-81 del CCNL 21.05.2018 (al netto degli importi presenti all'interno dei fondi da non considerare nell'attuale sede di destinazione<sup>1</sup>), ed ammontanti ad euro 322.140;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni dettate dal CCNL 21.05.2018:

- art. 28 (servizio di pronta disponibilità), a tenore del quale la pronta disponibilità ha durata di 12 ore e dà diritto a un'indennità di euro 20.66 euro per 12 ore, elevabile in sede di contrattazione collettiva, e qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, comunque, non possono essere inferiori alle 4 ore;
- art. 30 (lavoro notturno) in attuazione del quale al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall'art.86 comma 12;
- art. 86 (indennità per particolare condizione di lavoro), che disciplina a beneficio del personale che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne un'indennità per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22.00 e le ore 6.00 (8 ore);
- art. 8 ai sensi del quale sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:
  - ✓ *i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del presente CCNL;*
  - ✓ *l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi);*
  - ✓ *l'eventuale elevazione dell'indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80(Fondo condizioni di lavoro e incarichi);*
- Art. 80 Fondo condizioni di lavoro e incarichi: c. 4. *Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi variabili di anno in anno della quota di risorse trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell'art. 81, comma 6, lett.d (Fondo premialità e fasce);*
- Art. 81 Fondo premialità e fasce: c.6. *Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: (...) d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art. 80;*

2

**CONDIVISA** la destinazione dei residui di cui sopra a beneficio dei dipendenti che nel corso dell'anno 2022 abbiano garantito la turnistica emergenziale (pronte disponibilità;

<sup>1</sup> Precisamente:

a) Somme trattenute ai dipendenti nell'anno le assenze per malattia in applicazione dell'art. 71 del d.l. n.112/2008 convertito dalla legge 133/2008 ("ai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di assenza, è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio"); "i risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa").

b) Quota parte non utilizzata dell'importo assegnato da Regione a finanziamento dell'indennità di cui all'art. 107, comma 4, del CCNL 2/11/2022 ("Nei servizi di pronto soccorso, a valere dal 2022 come previsto dall'art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo ai sensi dell'art. 103, comma 4").

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova**

Strada Lago Paolino 10 – 46100 Mantova | [www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it)  
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



turni notturni) ed in funzione di elementi oggettivati e significativi delle condizioni lavorative di disagio;

**DEFINITI**, a tali fini, i seguenti criteri di riconoscimento:

1\_ Pronte disponibilità:

- a) soglia convenzionale della significatività del disagio: n. 25 ore liquidate nel corso dell'anno 2022 a titolo di lavoro straordinario prestato su chiamata durante il turno di p.d.;
- b) criteri di riconoscimento individuale del benefico: 3 euro aggiuntivi per ogni ora liquidata di cui al precedente punto a);
- c) risorse destinate: 16% circa dei residui disponibili, corrispondente all'importo atto a riconoscere la maggiorazione di cui al pt. b);
- d) natura della maggiorazione: l'importo così calcolato viene liquidato a titolo di elevazione dell'indennità di pronta disponibilità a valere, una tantum per il solo anno 2022;

2\_ Turni notturni:

- a) soglia convenzionale della significatività del disagio: effettuazione di almeno n. 30 turni liquidati nel corso dell'anno (frazioni orarie inferiori a 12 ore sono cumulate sino a concorrenza di n. 8 ore ed assimilate a turno intero);
- b) risorse destinate: la restante parte dei residui disponibili al netto delle risorse assorbite dalla maggiorazione di cui al prec. pt. 1 (Pronta disponibilità);
- c) criteri di riconoscimento individuale del beneficio: l'importo complessivo come destinato da precedente pt. b) viene ripartito tra i dipendenti ammessi al beneficio come da pt. a) ed in diretta proporzionalità ai turni effettuati;
- d) natura della maggiorazione: l'importo così calcolato viene liquidato a titolo di elevazione dell'indennità di lavoro notturno, a valere, una tantum per il solo anno 2022;

Clausola finale: per evitare duplicazione di benefici, qualora il medesimo dipendente fosse compreso in entrambe le ricognizioni (pt. 1-2), si procederà alla liquidazione dell'importo maggiore tra i due, e quanto residuo andrà ad incremento della destinazione di cui al pt. 2.

**TANTO PREMESSO** le parti concordano di assegnare ai residui di gestione dei fondi anno 2022 le destinazioni sopra specificate.